

# CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



FONDAZIONE AMBROSIANA  
PER LA CULTURA E  
L'EDUCAZIONE CATTOLICA

Convenzione protocollo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOGGETTO PROMOTORE

<b>Ragione sociale</b>	FACEC Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l'Educazione Cattolica		
	partita IVA / codice fiscale 00593940125		
<b>Sede legale</b>	indirizzo via Costa del Re, 1		
	comune Tradate (VA)	cap 21049	
<b>Rappresentante legale</b>	cognome   nome don Luca Violoni		
	comune di nascita Sant'Angelo Lodigiano (LO)	cap 26866	il 14/07/1965
<b>Sedi operative</b>	Collegio Arcivescovile Ballerini	indirizzo via Verdi, 77 – 20831 Seregno (MB)	
	Collegio Arcivescovile Castelli	indirizzo p.le Santuario, 10 – 21047 Saronno (VA)	
	Collegio Arcivescovile Pio XI	indirizzo via due Palme, 2 – 20832 Desio (MB)	

## SOGGETTO OSPITANTE

<b>Ragione sociale</b>			
	partita IVA / codice fiscale		
<b>Sede legale</b>	indirizzo		
	comune	cap	
<b>Rappresentante legale</b>	cognome   nome		
	comune di nascita	cap	il
<b>Sedi operative</b>		indirizzo	
		indirizzo	
		indirizzo	

ENTE GESTORE  
DEGLI ISTITUTI  
SCOLASTICI

Collegio  
BALLERINI  
Seregno (MB)

Collegio  
BENTIVOGLIO  
Tradate (VA)

Collegio  
CASTELLI  
Saronno (VA)

Collegio  
PIO XI  
Desio (MB)

Istituto  
SACRAMENTINE  
Cesano M. (MB)

**PREMESSA** – Al fine di supportare e confermare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a, legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della decreto del 22/08/2007 n.139,

### TRA IL SOGGETTO PROMOTORE E IL SOGGETTO OSPITANTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Articolo 1** – Ai sensi dell'art.18 legge 24/06/1997, n.196, e D.M. 25/03/1998, n.142, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture, soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta del Collegio proponente. In particolare in base all'articolo 4, comma 2, del D.M. 25/03/1998, n.142, si sottolinea che ciascuna convenzione non presenta limiti di durata temporale e che a ciascuna convenzione possono corrispondere più tirocini. In questo caso il presente accordo dovrà essere sottoscritto una sola volta e si farà sempre riferimento alla data e al numero della prima convenzione stipulata. Per ogni stagista sarà invece compilato il progetto formativo di stage.

**Articolo 2** – Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 25/03/1998, n.142 e dell'articolo 60, comma 4 del Decreto Legislativo 10/09/2003 n.276, i soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti, per i periodi nel corso dell'anno scolastico, in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

1. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
2. con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;



# CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



FONDAZIONE AMBROSIANA  
PER LA CULTURA E  
L'EDUCAZIONE CATTOLICA

3. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Tali limiti non si considerano per i tirocini organizzati nel corso del periodo estivo.

**Articolo 3** – Ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e seguenti modifiche apportate dal d.lg. 04/08/1999 n.345 e dal d.lg. 18/08/2000 n.262, in ambito di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, si indicano di seguito le limitazioni da applicare nell'orario di lavoro per i tirocinanti, in base alle fasce d'età:

1. per i tirocinanti minorenni è vietato il lavoro notturno, intendendo per lavoro notturno un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00;
2. in deroga a quanto stabilito nel punto 1, gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro oltre i limiti d'orario indicati, esclusivamente quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo;
3. per i tirocinanti che hanno compiuto 18 anni si applicano le limitazioni d'orario tipiche del contratto collettivo di riferimento. Permane l'obbligo della concessione di periodi di riposo compensativo correlati all'impegno orario richiesto.

**Articolo 4** – Si precisa che:

1. il tirocinio di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d, della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, né lo sostituisce;
2. il tirocinio di orientamento non comporta alcun impegno futuro, a carico del soggetto ospitante, nell'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;
3. il soggetto ospitante che desiderasse prolungare il periodo di tirocinio di orientamento, oltre quanto stabilito nel relativo progetto formativo, è chiamato ad assumersi ogni onere conseguente;
4. durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata, in modo costante e continuativo, da un tutore, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico e organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
5. eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di € 600,00;
6. per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento con il seguente contenuto minimo:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda mediante l'utilizzo di un modello "registro delle presenze" (i turni di lavoro e gli orari seguono ogni direttiva disposta dal CCNL);
  - d. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e. gli estremi identificati delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

**Articolo 5** – Durante lo svolgimento del tirocinio di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando tassativamente il periodo di svolgimento e il monte ore stabilito;
2. rispettare le norme in materia di igiene e manipolazione delle sostanze alimentari, certificate dalla frequenza di un corso per addetti nel settore alimentare, sostitutivo del libretto sanitario, come previsto dal Reg. CE 852/2004 e dalla legge Regione Lombardia 33/2009;
3. rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi, certificate dalla frequenza di un corso di formazione e informazione come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 106/2009;
4. richiedere eventuali permessi anticipatamente e in forma scritta al soggetto ospitante e comunicati tempestivamente al soggetto promotore;
5. giustificare tutte le assenze con regolare certificato medico presentato in originale al soggetto ospitante e presentato mezzo copia al soggetto promotore;
6. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

**Articolo 6** – Si precisa che:

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore allegando la documentazione relativa all'infortunio. Il soggetto promotore si obbliga a trasmettere la pratica agli istituti assicurativi.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

luogo e data

firme dei Rappresentanti legali

per il soggetto promotore

per il soggetto ospitante

ENTE GESTORE  
DEGLI ISTITUTI  
SCOLASTICI  
Collegio  
BALLERINI  
Seregno (MB)  
Collegio  
BENTIVOGLIO  
Tradate (VA)  
Collegio  
CASTELLI  
Saronno (VA)  
Collegio  
PIO XI  
Desio (MB)  
Istituto  
SACRAMENTINE  
Cesano M. (MB)

